

Regolamento Commissioni giudicatrici e Seggi di gara

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la fase di costituzione e di funzionamento presso CASA S.p.A. di tutte le Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara, i compiti, i compensi, le regole di trasparenza, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

Art. 2 Validità e efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è valido ed efficace dal giorno della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, è soggetto a revisione al momento dell'adozione della disciplina in materia di cui agli articoli 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito chiamato "Codice Appalti").

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di gara, ancorché indette in data antecedente all'atto di approvazione, per le quali alla predetta data di entrata in vigore, la commissione di cui all'art. 77 del Codice Appalti o gli altri soggetti ed organi per la valutazione delle offerte non siano stati ancora nominati.

Art. 3 Definizioni.

Commissione giudicatrice.

Si nomina una Commissione giudicatrice quando una procedura di gara viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito anche OEPV) ai sensi dell'art. 95 del Codice Appalti.

Seggio di gara.

Si nomina un seggio di gara quando una procedura di gara viene aggiudicata con il criterio del prezzo più basso (di seguito anche PPB) di cui all'art. 95, comma 4, del Codice Appalti.

Art. 4 Soggetti cui compete la valutazione delle offerte.

I soggetti da nominare per la valutazione delle offerte sono determinati in ragione del criterio di aggiudicazione dell'appalto e dalla sua configurazione specifica, con riferimento a ciascuna gara.

Aggiudicandosi con il criterio dell'OEPV si provvede alla nomina della Commissione giudicatrice ex art. 77 del Codice Appalti, i cui membri dovranno essere dotati di competenze:

- a) specialistiche e altamente qualificate, se i criteri e sub-criteri di aggiudicazione implicano valutazioni discrezionali e ampiamente discrezionali
- b) adeguate e genericamente riferite a contratti/gare analoghi, se i criteri e sub-criteri hanno configurazione tabellare, misurabile, e non implicano valutazioni discrezionali di particolare rilevanza o complessità.

Aggiudicandosi con il criterio del PPB si provvede alla nomina del seggio di gara i cui componenti sono scelti fra i Dirigenti ed il personale di CASA S.p.A.

Art. 5 Organo competente per la nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara

La nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara compete al soggetto cui è attribuito in via originaria o delegato il potere di sottoscrivere gli atti di gara e il relativo contratto.

Art. 6 Numero dei componenti della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara.

La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, di norma da tre membri, in casi di procedure di particolare complessità potranno essere nominati cinque membri.

Il seggio di gara è composto da tre membri.

Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara è individuato anche il segretario verbalizzante; esso non è un membro della Commissione giudicatrice o del Seggio di gara in quanto è privo del diritto di giudizio e di voto.

Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara sono individuati anche uno o più membri supplenti. Qualora per assenza di un membro della Commissione giudicatrice o del seggio di gara debba essere chiamato in funzione un membro supplente, nel caso in cui la Commissione giudicatrice o il Seggio di gara abbiano già iniziato le procedure di valutazione, il membro supplente dovrà recepire le scelte già operate dalla Commissione o dal Seggio fino a quel momento; ciò a meno che la Commissione o il Seggio non siano già pervenuti alla conclusione di singole fasi con adozione del relativo atto formale (per esempio, se risulterà esaurita la fase di valutazione delle offerte tecniche con redazione della relativa graduatoria essendo avviata quella di lettura e valutazione delle offerte economiche e/o della congruità, non si darà luogo alla nuova valutazione delle offerte tecniche).

Il membro supplente rimarrà in carica fino alla fine delle operazioni di gara.

Art. 7 Presidente della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara.

Il presidente della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara è scelto tra i commissari ed è nominato dallo stesso soggetto aziendale che ha nominato la commissione giudicatrice o il seggio ed è indicato già in sede di nomina.

Art. 8 Criteri per la nomina dei membri di Commissione giudicatrice e di Seggio di gara.

La nomina della Commissione giudicatrice avverrà applicando per ciascun membro uno o più dei seguenti criteri, in ragione dell'oggetto o della specificità della procedura e in ragione dell'importo a base di gara:

- scegliendo tra i dipendenti di CASA S.p.A., che dispongano di idonei competenze/titoli e che abbiano maturato adeguata esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto;
- scegliendo fra soggetti dipendenti di altre stazioni appaltanti, che dispongano di idonei competenze/titoli e che abbiano maturato adeguata esperienza, nel

settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto;

- scegliendo fra professionisti di comprovata esperienza ed esperti dello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016.

L'utilizzo di un criterio per uno o più membri non implica né esclude l'utilizzo del medesimo o dei diversi criteri per gli altri membri.

Si richiama l'art. 77, comma 3 del Codice Appalti.

La nomina del Seggio di gara avverrà scegliendo tra i dipendenti di CASA S.p.A., che dispongano di idonee competenze/titoli e che abbiano maturato adeguata esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.

La nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara deve avvenire dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 9 Incompatibilità

Valgono per i membri della Commissione giudicatrice e per i membri del Seggio di gara tutte le cause di incompatibilità e di astensione contemplate dalla vigente normativa (art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001, art. 51 del c.p.c., art. 42 del D. Lgs. 50/2016, art. 77 del D. Lgs. 50/2016), e dal Regolamento conflitti di interesse e astensione di Casa S.p.A. approvato dal C.d.A. nella seduta del 23.01.2017.

Come previsto dal comma 9 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, al momento dell'insediamento della Commissione stessa, i commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del predetto articolo e ad ogni altra previsione normativa vigente. È allegato al presente Regolamento il modello della relativa dichiarazione, che deve essere rilasciata e sottoscritta da ciascun interessato.

Ognuno dei membri della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara ha l'obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali proprie situazioni di incompatibilità, che emergano eventualmente anche nel corso della procedura, astenendosi dal partecipare ai lavori in ogni caso di conflitto di interessi.

Qualunque membro della Commissione giudicatrice o del Seggio di gara potrà sollevare una questione di conflitto di interessi relativo ad altro membro: su tale

questione deciderà il soggetto che ha nominato la Commissione giudicatrice o il Seggio di gara.

Art. 10 Funzioni

La Commissione giudicatrice provvede a tutti gli adempimenti di gara in seduta plenaria e precisamente:

- valuta la documentazione amministrativa ai fini di ammissioni/esclusioni dei concorrenti
- valuta le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi in gara
- supporta il RUP nell'eventuale valutazione di congruità delle offerte selezionate.

Il Seggio di gara provvede a tutti gli adempimenti di gara in seduta plenaria e precisamente:

- valuta la documentazione amministrativa ai fini di ammissioni/esclusioni dei concorrenti
- valuta le offerte economiche dei concorrenti ammessi in gara

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del PPB la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP.

Art. 11 Indennità e compensi commissioni giudicatrici

Se appartenenti al personale in servizio presso CASA S.p.A., a ciascuno dei membri, ivi compreso il presidente ed al segretario della Commissione giudicatrice è riconosciuto un pagamento forfettario a titolo di indennità nella misura di euro 100,00 lordi. Detta indennità non è dovuta al personale con qualifica dirigenziale o di quadro. Diverse determinazioni in merito alla misura del suddetto corrispettivo potranno essere motivatamente adottate nella decisione di nomina della Commissione di gara, nei casi in cui ricorrano specifici caratteri (di complessità e/o rilevanza, anche economica) della gara per la quale la Commissione è nominata. L'indennità nella misura indicata è riferita a tutta l'attività prestata ai fini della gara ed in ragione della responsabilità assunta. Non sono riconosciuti compensi o emolumenti ulteriori per le sedute di gara né per l'eventuale ausilio nella valutazione di congruità delle offerte.

Ai membri di Commissione giudicatrice esterni è riconosciuto un compenso determinato in misura proporzionata rispetto al rilievo ed alla complessità dell'appalto cui la nomina è riferita. I compensi di tutti i membri esterni non potranno complessivamente superare le somme di cui CASA S.p.A. dispone a tal fine, in base al quadro economico dell'appalto.

Art. 12 Autonomia

La Commissione giudicatrice ed il seggio di gara operano con piena autonomia di valutazione rispetto a CASA S.p.A. ed a qualunque altro soggetto. La Commissione giudicatrice ed il Seggio di gara non riceveranno da CASA S.p.A. o da altri indicazioni relative alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito, salvo quanto desumibile dagli atti di gara; eventuali indebiti interventi saranno segnalati ai soggetti presenti presso CASA S.p.A., competenti per il controllo di legalità, ed in particolare per quello disposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001. L'eventuale revoca della nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara potrà essere fatta solo con atto adeguatamente motivato prima dell'inizio delle sue attività, oppure per gravi irregolarità da essa commesse o inerenti la nomina dei suoi membri.

Art. 13 Trasparenza

Il lavoro della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara è improntato alla massima trasparenza.

L'attività della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara è riportata interamente nei verbali di gara.

Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice, che opera in piena autonomia rispetto alla Stazione Appaltante, valuta il contenuto delle offerte secondo i criteri motivazionali presenti nella documentazione di gara.

Ai fini di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, la Commissione utilizza esclusivamente i criteri/sub criteri ed i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara.

La valutazione delle offerte tecniche avviene in seduta riservata.

Nel pieno rispetto di quanto sopra riferito, prima dell'apertura delle offerte, la

Commissione metterà puntualmente a verbale la determinazione in dettaglio dei criteri di valutazione delle offerte passibili di discrezionalità, in perfetta attuazione di quanto specificato nei documenti di gara.

I suddetti criteri di valutazione, oltre che puntualmente riferiti nel verbale di gara, verranno esplicitati nella prima seduta pubblica successiva.

Le valutazioni di attribuzione del punteggio devono essere adeguatamente motivate e le motivazioni devono essere collegate ai criteri motivazionali presenti nel Bando e nella documentazione di gara.

Il giudizio sulle offerte è il risultato della sintesi delle valutazioni svolte dai singoli commissari; tutto viene riportato puntualmente nel verbale di gara.

La Commissione giudicatrice adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri. In caso di votazione non è ammessa astensione.

Art. 14 Eventuali supporti alla Commissione giudicatrice.

Ove lo richiedano la natura della gara o le problematiche emerse nel corso della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice può richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnici al personale di altri uffici di CASA S.p.A. o, in caso di mancanza di professionalità interne all'organico di CASA S.p.A., anche a consulenti esterni.

I soggetti eventualmente consultati limitano la propria attività all'esame delle caratteristiche tecniche dell'offerta e non hanno il potere di affiancare nelle proprie valutazioni la Commissione giudicatrice. L'attribuzione dei punteggi avviene da parte dei soli componenti della Commissione giudicatrice in seduta plenaria.

Analogamente, qualora risulti necessari la Commissione giudicatrice potrà chiedere chiarimenti sulle offerte ai singoli concorrenti, senza chiederne o accettarne alcuna modifica, nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento.

Art. 15 Responsabilità

Sussiste la piena separazione delle responsabilità tra l'Amministrazione della Società e la Commissione di gara; ognuno dei due soggetti assume quindi la

responsabilità di tutte e sole le decisioni assunte nell'ambito dei propri rispettivi poteri.

Art. 16 Garanzie

I dipendenti della Società sono esonerati da ogni vincolo gerarchico per ciò che concerne l'espletamento del mandato di membri o segretari di Commissioni giudicatrici e di Seggi di gara e ciò sia all'interno della Commissione o Seggio in cui operano, sia nei confronti della Società. Le decisioni assunte ed i voti espressi nell'ambito di tale mandato non possono essere valutati ad alcun fine (disciplinare o di rendimento) e quindi non potranno in alcun caso essere motivo di vantaggio ovvero di pregiudizio per il dipendente. Analogo principio si applica ai funzionari di CASA S.p.A. della cui collaborazione la Commissione Giudicatrice si sia avvalsa ai sensi del precedente art. 14.

ALLEGATO 1: ALLEGATO INFORMATIVO AL REGOLAMENTO

Principali norme di riferimento in tema di incompatibilità/astensione.

Art. 77, commi 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016.

1. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
2. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
3. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice (*D.lgs. 50/2016 n.d.r.*). Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 42 D.Lgs. n. 50/2016.

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi

modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 51 c.p.c.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5. se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

D. Lgs. N. 165/2001, art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

L. n. 241/90, art. 6-bis – Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Regolamento conflitti di interesse e astensione di Casa S.p.A. approvato dal C.d.A. nella seduta del 23.01.2017

ALLEGATO 2:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto
nato a..... il
nella qualità di
della Commissione nominata con Decisione del Direttore Generale n. del relativa all'intervento....

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, oltre che della decadenza comminata all'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001
- di non trovarsi in nessuna delle cause di conflitto di interesse di cui all'art. 5 del Regolamento conflitti di interesse e astensione di Casa S.p.A., in conformità all'art. 42 del D. lgs. N. 50/2016;
- di non essere, altresì, in situazione di conflitto potenziale di cui all'art. 3 del citato Regolamento conflitti di interesse e astensione;
- in particolare di non aver svolto attività o ricoperto ruoli rispetto all'appalto di cui sopra che possano porlo in situazione di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento conflitti di interesse ed astensione.

Data

Firma

APPROVATO dal C.d.A. in data 05.06.2017